



PRO CONSUMA

Associazione di Promozione Sociale (APS)

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita in località **Consuma**, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

"PRO CONSUMA" APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con **sede legale nel Comune di PELAGO – Via Casentinese n. 321 e con durata illimitata.**

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 5 del CTS co. 1, lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ed in particolare:

- organizzando turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
- promuovendo ed organizzando, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei beni pubblici, ecc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

Meucci Marco

- sviluppando l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente, sensibilizzando anche la popolazione locale, ai fini dello sviluppo di possibili attività turistiche;
- stimolando il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- interessandosi del regolare svolgimento dei servizi locali svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- curando per quanto possibile l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- promuovendo e sviluppando attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori e dei giovani, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la raccolta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Per l'ammissione degli associati, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e/ o indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- in caso di minore la domanda dovrà contenere anche i dati anagrafici e di recapito di chi esercita la responsabilità genitoriale oltreché l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Genova, 26.05.2019

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Tutti i soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Gli associati, purché maggiorenni, hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, approvare le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese documentate e sostenute per adempiere gli incarichi eventualmente conferiti dagli organi preposti;
- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento Elettorale e gli altri eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5


Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà ricorrere all'Assemblea.

Il socio che è in ritardo con il pagamento delle quote non ha diritto di voto. Decorso un anno da che il socio è divenuto moroso, il medesimo deve intendersi automaticamente radiato, senza necessità a che il Consiglio Direttivo adotti in tal senso il corrispondente provvedimento disciplinare.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.



Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono maggiorenni, che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; sarà consegnata a mano, oppure a mezzo posta o posta elettronica o per affissione nei locali e nella bacheca pubblica dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione (in altro giorno) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti. Si vota per alzata di mano.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, nei tempi stabiliti dal successivo art. 14.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- indice le elezioni per le cariche sociali, secondo l'apposito regolamento elettorale che è parte integrante di questo Statuto;
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
- delibera sui ricorsi dei non ammessi e/o sui ricorsi degli espulsi dall'Associazione.
- delibera sull'eventuale regolamento assembleare.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto.

Meccer - Harro

Il Rendiconto economico consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dovrà essere disponibile presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della stessa in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati o su richiesta scritta della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto dei 2/3 dei presenti, mentre in seconda convocazione (in altro giorno) è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti o nelle forme stabilite dall'Assemblea. Si vota per alzata di mano.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- modifica l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- delibera sull'adozione di regolamenti funzionali alla vita associativa;
- delibera la fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

ART. 8 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:


- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Presidente e assegnare le deleghe per le attività associative;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto Economico d'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- stabilire annualmente l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri; ha la durata di 2 anni con decorrenza dalla data di insediamento ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo sono i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze nel corso delle votazioni indette tra gli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale che è parte integrante di questo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente vale due volte.

Ove occorra la sostituzione fino a tre membri del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi dei non eletti.



Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni del Presidente o della metà più uno dei componenti. Ove il Consiglio decada dovranno convocarsi nuove elezioni con sollecitudine, con le modalità previste dal regolamento elettorale.

I consiglieri che risultano assenti per 3 sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla sostituzione come sopra indicato.

I componenti sono eletti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per decesso o grave impedimento, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di cessazione, il Consiglio Direttivo deve provvedere con sollecitudine ad indire nuove elezioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende l'amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione e la tenuta regolare dei libri sociali, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni e predispone il bilancio.



ART. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.


ART. 15

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al segretario dell'Associazione.



ART. 16 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.


ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





PRO CONSUMA
Associazione di Promozione Sociale (APS)

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto associativo (aggiornato in base al Dlgs 03.07.2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modifiche) che viene approvato e sottoscritto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 maggio 2019.

Capo 1 Aspetti generali

ART. 1

Validità del Regolamento

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali vengono indette dal Consiglio Direttivo ogni 2 anni (artt. 7 e 8 dello Statuto) ed al massimo entro sessanta giorni successivi alla scadenza dei due anni. In caso di inadempienza, per qualsiasi motivo, da parte del Consiglio Direttivo la convocazione potrà essere indetta da almeno un quarto dei soci iscritti.

ART. 2

Applicabilità del Regolamento

Il presente regolamento si applica a tutte le possibili elezioni indette da Assemblee Ordinarie e Straordinarie per decadenza temporale degli Organi Associativi ed in tutti i casi in cui l'Associazione dovesse trovarsi nelle condizioni di dover rinnovare le cariche istituzionali e di rappresentanza e/o gestione.

ART. 3

Convocazione delle Elezioni

La convocazione delle Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali avverrà nel corso di una Assemblea Ordinaria o Straordinaria (come previsto nel precedente art. 1) nella quale verrà eletta, per alzata di mano, la Commissione Elettorale.

Capo 2 Diritti

ART. 4 I soci elettori

Hanno diritto di partecipare al voto nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali coloro che sono **iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno tre mesi**, che siano maggiorenni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Prima di ricevere la scheda elettorale, sarà possibile regolarizzare il pagamento della quota dell'anno in corso e quella del solo anno precedente.

ART. 5 I soci eleggibili

Possono candidarsi alle votazioni per le elezioni alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano i requisiti di cui agli artt. 3-4-5 dello Statuto vigente e che sono **iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno tre mesi**.

Capo 3 La Commissione Elettorale

ART. 6 Composizione della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale sarà composta da tre membri.
I membri della Commissione dovranno essere soci dell'Associazione e non potranno essere candidati a ricoprire alcuna carica sociale.
Tra i tre componenti della Commissione Elettorale verrà scelto un Presidente e due scrutatori, uno di questi svolgerà il ruolo di segretario.

ART. 7 Competenze


La Commissione Elettorale porterà a compimento le verifiche e le modalità operative necessarie al regolare svolgimento delle operazioni. La Commissione è tenuta a redigere verbali pubblici che dovranno essere visionabili a tutti i soci mediante i canali ufficiali dell'Associazione.

ART. 8 Formazione della lista dei candidati

La Commissione Elettorale provvederà a ricevere le candidature dei soci eleggibili, controllerà i requisiti per la eleggibilità secondo lo Statuto.

Le candidature saranno accettate fino a 5 giorni prima della data fissata per le votazioni.

La Commissione procederà alla stampa delle schede elettorali e alla affissione dell'elenco nei locali dell'Associazione.



Capo 4 Votazioni

ART. 9

Svolgimento delle votazioni

Le votazioni si terranno in una giornata con apertura del seggio per almeno 5 ore, anche non consecutive e possibilmente in un giorno festivo.

La Commissione Elettorale assicura la vigilanza sulle operazioni di voto con almeno due membri.

I soci elettori che si presenteranno al seggio verranno identificati, ne verrà verificato il diritto a votare come dal precedente art. 4 e riceveranno una scheda elettorale timbrata e firmata dalla Commissione Elettorale.


Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega ed in tal caso riceverà due schede.

In spazio adatto alla riservatezza l'elettore compilerà la scheda e la deporrà nell'urna posta sul banco elettorale.

Ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze.

Alla chiusura del seggio elettorale la Commissione eseguirà lo spoglio pubblico delle schede, redigerà il verbale con l'indicazione dei voti riportati e con la proclamazione dei soci eletti.

La Commissione Elettorale si farà carico, infine, di convocare con sollecitudine gli eletti per la prima riunione di consiglio nella quale verrà eletto il Presidente e assegnate le cariche sociali e le altre deleghe.





Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 28 MAG 2019 AL
N. 10423 ESATTEURO ATTO ESSENRE
IL DIRETTORE